Civile Ord. Sez. 6 Num. 16740 Anno 2018

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 26/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 21511-2016 proposto da:

HOT IBRAHIMA HAMADY, elettivamente domiciliato in ROMA, PLAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COSIMO CASTRIGNANO';

- ricorrente -

contro

QUESTURA DI BRINDISI, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585;

- intimati -

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di BRINDISI, depositato il 25/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con provvedimento del 23/03/2016 (r.g.n. 1100/2016) il Giudice di Pace di Brindisi ha disposto la proroga di trenta giorni del termine del trattenimento presso il C.I.E. di Brindisi del cittadino senegalese Hot Ibrahima Hamady, ritenendo la sussistenza dei presupposti ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286/98. Ha rilevato altresì che la mancata presenza all'udienza dell'interessato dipendeva da ragioni igienico-sanitarie legate a un sospetto caso di tubercolosi all'interno del C.I.E.

Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, sulla base di tre motivi. Non ha svolto difese l'Amministrazione intimata.

Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/98 in quanto l'udienza si è svolta senza la presenza dell'interessato.

Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/98, in quanto la proroga è stata richiesta prima che fosse trascorso il precedente termine di trenta giorni del trattenimento.

Con il terzo motivo è stata lamentata l'omessa motivazione del provvedimento impugnato.

Il primo motivo non è fondato, avendo il Giudice giustificato la mancata audizione dell'interessato all'udienza sulla base di motivi precauzionali di natura igienico-sanitaria. Il difensore, al contrario, è stato avvisato e ha effettivamente partecipato all'udienza.

Il secondo motivo è parimenti infondato, giacché è priva di rilevanza la circostanza che il provvedimento di proroga sia stato disposto qualche giorno prima della scadenza del precedente termine di trattenimento risultando anzi del tutto coerente con l'esigenza di provvedere



tempestivamente che la decisione sulla proroga debba avvenire prima della predetta scadenza, dovendosi altrimenti disporre il rilascio dello straniero (Cass. 6326/2017).

È, invece, fondato l'ultimo motivo, giacché il Giudice si è limitato, con motivazione del tutto apparente, a dare atto della «sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione della proroga del termine di permanenza presso il C.I.E. di Brindisi per ulteriori 30 gg», senza alcuna menzione delle ragioni, in fatto o in diritto, che legittimano la proroga, e senza dar conto alcuno delle deduzioni difensive della parte, riportate anche nel verbale d'udienza (Cass. 18748/2015; n. 5744/2017).

In conclusione, i primi due motivi di ricorso devono essere rigettati e il terzo accolto. Ne consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento stesso essendo decorso il termine entro il quale la convalida andava disposta; consegue la statuizione sulle spese processuali del giudizio di merito e del presente secondo la soccombenza..

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri. Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 1000,00 per compensi e in euro 100 per esborsi; e del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2150 per compensi e in euro 100 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge dei due gradi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2018.

Il Presidente

(dr. Andrea Staldaferri)

Ric. 2016 n. 21511 sez. M1 - ud. 19-04-2018